SENTENZA N. 67/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74280

PROPOSTO DA

(OMISSIS), nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Auricchio (del foro di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Torre del Greco (NA) in via Circumvallazione n° 20 presso lo studio del difensore stesso;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

FATTO

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 27 marzo 2024 (omissis), *ex* dipendente di scuola pubblica collocato a riposo il 1° settembre 2020 ed al quale la conseguente pensione era stata attribuita con il sistema misto, ha evidenziato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora in poi: il MIM) con decreto emesso il 7 maggio 2020 aveva accolto una sua istanza di ricongiunzione, riconoscendogli così

quasi otto anni di maggior contribuzione; e ha lamentato che, tuttavia, la sua pensione non era mai stata riliquidata *in melius*, soprattutto riguardo alla quota A. Perciò egli ha domandato tale riliquidazione ed il pagamento dei conseguenti arretrati.

2. Con comparsa depositata il 20 luglio 2024 si è costituito l'INPS, per un verso ascrivendo al MIM l'onere di trasmettere all'INPS stesso il provvedimento di ricongiunzione riguardante l'odierno ricorrente; e, per altro verso, affermando di averne riliquidato la pensione, disponendo perciò per l'ottobre 2024 il pagamento dei conseguenti arretrati, seppur di entità più contenuta rispetto alla pretesa attorea.

3. Con memoria prodotta il 30 agosto 2024 il (omissis)ha ribadito l'esclusiva legittimazione dell'INPS a riliquidare la sua pensione; ed inoltre si è riservato di vagliare il calcolo degli arretrati dei quali era previsto il pagamento, invocando peraltro un rinvio a tal fine: che opportunamente gli è stato accordato, con ordinanza emessa all'udienza del 3 del mese successivo.

Poi, con memoria depositata il 4 ottobre 2024, l'odierno ricorrente ha concordato riguardo al *quantum* della sorte capitale pagatagli e, però, ha insistito perché a quest'ultima venissero addizionati i relativi accessori.

Infine all'udienza svoltasi il 7 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Posto che le parti hanno concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale, è palese, in virtù del cedolino di ottobre 2024 allegato alla memoria prodotta il 4 di quello stesso mese dal (omissis) che da parte dell'INPS gli è stata riconosciuta esclusivamente quella sorte capitale. Perciò ad essa vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi

ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun maggior rateo mensile scaturito dalla riliquidazione della pensione categoria VOCTPS n° 50474517, di cui è titolare l'odierno ricorrente, fino al dì dell'effettivo soddisfo.

5. È altresì indubbia la soccombenza virtuale dell'INPS: al quale, oltretutto, il 21 marzo 2022 il (omissis)aveva avanzato un'istanza di riliquidare la propria pensione (all. 5 al ricorso).

Orbene, avuto riguardo al significativo ammontare degli arretrati scaturiti da quella riliquidazione, intorno ai quindicimila euro netti, e però alla celere definizione dell'odierno giudizio, le spese di lite al cui pagamento va condannato l'INPS in favore del (omissis)possono liquidarsi in 1.500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Altresì di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Raffaele Auricchio, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74280, proposto da (omissis)contro l'INPS:

1) dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla riliquidazione della pensione categoria VOCTPS n° 50474517 di cui è titolare (omissis)ed al pagamento degli arretrati scaturenti da tale riliquidazione;
2) condanna l'INPS a pagare al (omissis)gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun maggior rateo mensile scaturito dalla riliquidazione di cui al punto 1 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) condanna l'INPS a pagare al (omissis)le spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo

previdenziale forense e all'IVA;

4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Raffaele Auricchio, dichiaratosi antistatario;

5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 03.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli